



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALESSANDRA SPAGNOL

Seduta del 29/07/2025

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 03.03.2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 22.05.2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate in data 30.06.2021. Ha quindi chiesto (1) in via principale, il rimborso della somma totale di € 2.031,20, salvo errori ed omissioni, di cui € 491,68 a titolo di "commissioni rete distributiva" (al netto dell'importo di € 299,60 già restituiti in sede di conteggio estintivo), € 1.539,52 a titolo di "commissioni intermediario" ed € 0,00 a titolo di "spese di invio comunicazioni periodiche" (al netto dell'importo di € 13,20 già abbuonati in sede di conteggio estintivo) (2) in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti up front una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi e (3) in ogni caso, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e la refusione delle spese legali, quantificate in € 200,00, il riconoscimento delle spese di procedimento ABF e la restituzione delle quote pagate e non dovute. Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario: (a) in via principale, ha eccepito l'avvenuto rilascio, da parte della ricorrente, di ogni più ampia quietanza con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto ed ha precisato che il valore abdicativo di tale documento è stato più volte riconosciuto dall'ABF; (b) in via subordinata, - ha affermato la piena corrispondenza della propria condotta alle norme



primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia nonché alle disposizioni contrattuali; - ha riferito di aver detratto, in conteggio estintivo, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili secondo il criterio della curva degli interessi come indicato nel piano di ammortamento specificamente sottoscritto dalla cliente; - ha eccepito la natura up fronte delle "commissioni intermediario"; - ha sottolineato la natura non ripetibile delle "commissioni di distribuzione" in quanto trattasi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nel costo totale del credito, il cui rimborso darebbe luogo ad una violazione del disposto dell'art. 27, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 come convertito dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, nella parte in cui fa salve le disposizioni del Codice Civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa; - ha richiamato numerosi precedenti del giudice ordinario che confermano tale impostazione; - ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali. L'intermediario ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Va anzi tutto affrontata la questione posta in via preliminare dall'intermediario il quale chiede il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente avrebbe sottoscritto una quietanza la cui efficacia liberatoria sarebbe stata riconosciuta in una serie di precedenti ABF e del giudice ordinario. Risulta in atti la quietanza sottoscritta dal ricorrente in data 01/07/2021 (data di decorrenza dell'estinzione anticipata), successiva a quella di emissione del conteggio estintivo (03.06.2021) ed all'effettiva estinzione del finanziamento come da liberatoria in atti (30.06.2021), ma precedente alla data del reclamo (del 03.03.2025). Il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/2017) ha chiarito che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente sta rinunciando; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. In definitiva, per aversi una consapevole rinuncia, sono richieste "l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto" e "reciproche concessioni" da parte dei transigenti. Inoltre deve osservarsi che, in base alle più recenti posizioni condivise dai collegi territoriali ABF, (i) una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo (denominazione della voce di costo di riferimento) (ii) in assenza di questi elementi difetterebbe infatti il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario. Inoltre, il consumatore si è limitato a sottoscrivere un modulo prestampato predisposto dalla controparte in occasione dell'estinzione anticipata del rapporto di credito. La richiesta dell'intermediario va quindi respinta. Deve, quindi, essere affrontata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario con riferimento alla domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione. In merito, si rammenta che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo. Si richiama ex multis Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023: "A norma dell'art. 125-sexies TUB il cliente «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita



residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tra questi, le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tantomeno l'osservazione in parola appare dotata di qualche pregio quando mette l'accento sulla terzietà dell'agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati". Superate, pertanto le questioni preliminari, va chiarito che la materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori. L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea". L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n.



26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso): - criterio proporzionale lineare per i costi recurring, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto; - criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi upfront, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto. Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità ex ante da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale. Venendo, poi, al merito della vicenda, la parte ricorrente ha dato atto e non è contestato che il prestito sia stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, ha prodotto copia della liberatoria di data contestuale al conteggio estintivo e prodotto la copia integrale del contratto sottoscritto il 22.5.2017. Sul contratto risultano, poi, timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria. Le commissioni contrattuali sono classificate come segue sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi: 1) Commissioni in favore dell'intermediario per la quota dei costi ripetibili: criterio contrattuale 2) Commissioni in favore di [nome intermediario] per la quota dei costi non ripetibili: up front. Le commissioni a favore dell'intermediario finanziatore sono validamente distinte in componenti upfront e recurring; a quest'ultima si applicano i criteri contrattuali di rimborso ("curva degli interessi"; come previsto all'art. 13 CGC). La componente upfront è oggetto di rimborso secondo la curva degli interessi 3) Commissioni di distribuzione: upfront. Le commissioni di distribuzione sono interamente upfront, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque rimborsabili con il criterio della curva degli interessi 4) Costo invio comunicazioni periodiche: recurring (come da contratto). Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene il seguente risultato:

## Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,92%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni [nome intermediario] quota non ripetibile				1.796,10	Upfront	38,92%	699,04		699,04
Commissioni [nome intermediario] quota ripetibile				769,76	Criterio contrattuale	***	299,60	299,60	0,00
Commissioni di distribuzione				1.318,80	Upfront	38,92%	513,27		513,27
Spese invio comunicazioni periodiche				22,00	Recurring	60,00%	13,20	13,20	0,00
<b>Totale</b>				<b>3.906,66</b>					<b>1.212,31</b>

L'importo come sopra calcolato (€ 1.212,31 arrotondato ad € 1.212,00) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.031,20) in quanto quest'ultima ha chiesto il rimborso di tutti i costi secondo il pro rata. Va accolta, poi, la richiesta del ricorrente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, mentre va respinta, sulla scorta dell'orientamento pacifico dei Collegi, la richiesta di corresponsione delle spese per l'assistenza difensiva. Deve, infine respingersi anche la richiesta di rimborso di rate trattenute in eccesso, non avendo il ricorrente fornito prova esaustiva della domanda (cfr. Collegio di Torino n. 3119/2023 "La domanda di restituzione delle "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza" non può essere accolta in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova; l'onere della prova per le richieste di restituzione di rate computate come insolute nei conteggi di estinzione anticipata del prestito grava infatti sulla parte ricorrente (in questo senso, Collegio di Torino, pronuncia n. 12922 del 21 luglio 2020)" e, in generale, Collegio di Coordinamento decisione n. 7716/2017).

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.212,00, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA